

Avviso pubblico per la concessione di un aiuto di Stato, annualità 2026, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 e dell'art. 2 della legge regionale n. 2/2026, per le Organizzazioni di produttori del Settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna

1. FINALITA'

L'olivicoltura in Emilia-Romagna, che negli ultimi anni ha visto una crescita costante delle superfici coltivate, nel 2025 è stata caratterizzata da significative difficoltà produttive con un calo stimato di circa il 55% (dati statistici regionali) rispetto alle annate precedenti, in controtendenza rispetto al parziale recupero nazionale.

Il calo della produzione è stato causato dall'infestazione massiccia della mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) e da condizioni meteorologiche avverse.

Tale scenario ha provocato una forte contrazione del reddito per le aziende olivicole, mettendo a rischio la sostenibilità economica delle imprese e la manutenzione del paesaggio collinare, con un impatto significativo su una filiera che, sebbene di alta qualità, è strutturalmente fragile.

Inoltre, in Emilia-Romagna, sono presenti:

- tignola dell'olivo (*Prays oleae*), un insetto, in grado di danneggiare foglie, fiori e frutti, con un impatto significativo sulla produzione, causando una cascola precoce delle olive prima della raccolta e danni alla qualità dell'olio quali aumento dell'acidità e difetti sensoriali;
- occhio di pavone (*Spilocaea oleaginea*), una delle principali avversità fungine, che provoca la defogliazione precoce della pianta, debilitandola gravemente e causando perdite di produzione che possono superare il 30-40% negli oliveti non trattati.

La Regione Emilia-Romagna con l'art. 2 "*Interventi a sostegno delle produzioni vegetali*", della legge regionale n. 2/2026, ha previsto la possibilità di attivare interventi di assistenza tecnica o azioni dimostrative e di informazione, rivolti alle Organizzazioni di produttori riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna, per contrastare la diffusione di particolari fitopatie o organismi nocivi a tutela delle colture arboree. Al fine di far fronte alla situazione di difficoltà del comparto olivicolo regionale, si stabiliscono, con il presente avviso, per l'annualità 2026, le modalità e i criteri per l'erogazione di un aiuto di Stato alle Organizzazioni di produttori del Settore dell'olio d'oliva e delle olive da

tavola riconosciute in Regione Emilia-Romagna, ai sensi del Reg. (UE) n.1308/2013 e ss.mm.ii. e del D.M. n. 617/2018 e ss.mm.ii., in conformità all'art. 21 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

2. STRUTTURA COMPETENTE

La struttura competente per la gestione del procedimento di cui al presente avviso pubblico è il Settore Organizzazioni di Mercato e Sinergie di Filiera, presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna.

L'indirizzo di posta certificata è:
agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it.

3. DISPONIBILITÀ FINANZIARIA E MASSIMALI DI CONTRIBUTO

Le risorse destinate all'attivazione del regime di aiuto ammontano ad euro 150.000,00 e sono stanziare sul capitolo U18448 "Contributi alle organizzazioni di produttori per interventi di assistenza tecnica o azioni dimostrative e di informazione, per contrastare la diffusione di particolari fitopatie o organismi nocivi a tutela delle colture arboree (art.2, l.r.20 aprile 2026, n.2)" del bilancio finanziario gestionale della Regione Emilia-Romagna 2026-2028, anno di previsione 2026.

L'aiuto è concesso alle condizioni previste dall'art. 21 del Regolamento (UE) n. 2022 /2472.

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% delle spese ammissibili. Gli interventi devono essere articolati sulla base di un progetto di attività da attuare nell'annualità 2026.

La determinazione dell'entità del contributo massimo concedibile per ciascuna Organizzazione di produttori è calcolata in base alla superficie complessiva ad olivo (misurata in ettari) dei soci, risultante dall'elenco soci certificato nel SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) al 31/12/2025.

L'importo massimo del contributo è fissato in 170,00 euro per ettaro di superficie totale certificata a SIAN al 31/12/2025 e comunque non può superare l'importo massimo di 90.000 euro per domanda.

Qualora le risorse disponibili fossero inferiori al fabbisogno espresso dal totale delle domande ammissibili, si procederà ad una riduzione proporzionale dell'intensità dell'aiuto su tutti

i progetti ammessi ad aiuto, mantenendo invariata l'entità del progetto.

L'aiuto concesso ai sensi del presente avviso non può essere cumulato con altri contributi pubblici comunitari, nazionali e regionali, a qualsiasi titolo disposti.

4. BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere all'aiuto qui disciplinato le Organizzazioni di produttori del Settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, come definite dall'articolo 152 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii., in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna come Organizzazioni di produttori ai sensi del Reg. (UE) n.1308/2013 e ss.mm.ii. e del D.M. n. 617/2018 e ss.mm.ii.;
- b) essere iscritte nel Registro Nazionale delle Organizzazioni di produttori e delle Associazioni delle organizzazioni di produttori, tenuto presso il MASAF, ai sensi dell'art. 8 del sopracitato decreto;
- c) essere iscritte all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole, a norma del regolamento regionale n. 17/2003, con posizione debitamente validata;
- d) essere regolarmente iscritte al Registro delle imprese e nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) territorialmente competente, con posizione attiva;
- e) rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente, in conformità a quanto previsto all'art. 5, comma 3 della L.R. n. 15/2021;
- f) avere una posizione previdenziale regolare, che sarà verificata in sede di istruttoria della domanda di aiuto, di concessione e di liquidazione. La non regolarità della posizione del richiedente costituirà elemento ostativo all'ammissibilità ed alla concessione, fatti salvi eventuali errori da parte di INPS;
- g) non trovarsi in alcuna delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;
- h) non essere soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- i) non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto 59 del Reg. (UE) n. 2022/2472.

La mancanza di uno dei requisiti suddetti da parte dei richiedenti comporta la non ammissibilità della domanda di aiuto.

Beneficiari finali delle attività finanziate dal presente avviso sono le piccole e medie imprese attive nel settore agricolo olivicolo, con superficie olivetata in Regione Emilia-Romagna, che soddisfano i requisiti di cui al Reg. (UE) n. 2022/2472 e che operano nella produzione agricola primaria, anche non socie delle Organizzazioni di Produttori.

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'Organizzazione di produttori che presenta domanda di aiuto sono limitati ai costi delle attività oggetto del presente finanziamento.

I beneficiari finali delle attività finanziate dovranno avere attivo e validato il fascicolo delle aziende agricole ed aver correttamente compilato la sezione "Dimensione azienda" del fascicolo stesso.

5. ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Al fine del presente avviso sono ammissibili ad aiuto le spese sostenute per la realizzazione di un progetto, sul territorio della Regione Emilia-Romagna, finalizzato alla diffusione di informazioni utili al contenimento della mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*), della tignola (*Prays oleae*) e dell'occhio di pavone (*Spilotea oleaginea*), che preveda almeno una delle seguenti attività:

- azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching);
- attività dimostrative;
- azioni di informazione;

come indicato all'articolo 21 del Regolamento (UE) 2022/2472 "*Scambio di conoscenze e azioni di informazione*".

Le attività previste devono essere dettagliate in una relazione che specifichi:

- tipologia (corso di formazione, attività dimostrativa, azioni di informazione), obiettivi e descrizione delle attività;
- elenco del personale impiegato (ruolo, attività);
- numero aziende coinvolte;
- cronoprogramma delle attività;
- costi preventivati.

Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino al 31 dicembre 2026.

Le azioni da realizzare devono essere coerenti con la descrizione dei sistemi di conoscenza e innovazione in campo

agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems – AKIS) contenuta nel piano strategico della PAC.

Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari finali.

Tutte le attività del progetto devono essere realizzate da personale qualificato e in possesso di documentate competenze ed esperienze specifiche nel settore agricolo, come richiesto all'art. 21, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 2022/2472. Tali capacità sono garantite dal possesso dei seguenti requisiti:

1. iscrizione a un albo professionale

oppure

2. laurea o diploma e, in aggiunta:

- almeno 3 anni di esperienza lavorativa in ambito agricolo (esclusi iscritti a un albo professionale);

oppure:

- almeno 2 anni di esperienza lavorativa in ambito agricolo e almeno 60 ore di attività formativa (esclusi iscritti a un albo professionale).

Tali requisiti devono essere dettagliati in un curriculum - redatto in formato europeo - sottoscritto dal diretto interessato e devono essere coerenti con l'attività svolta all'interno del programma di attività.

Qualora l'Organizzazione di produttori posseda, nell'ambito del proprio personale le competenze specifiche per svolgere le attività oggetto del Progetto, potrà assumere il ruolo di organismo prestatore di servizi, mettendo a disposizione le professionalità necessarie allo svolgimento delle azioni.

Qualora l'Organizzazione di produttori si avvalga di prestazioni di servizio o di prestazioni libero-professionali dovrà essere stipulato apposito contratto con la società o la persona incaricata, che disciplini l'oggetto dell'incarico, i tempi e le modalità dello svolgimento del lavoro, la sede di lavoro, il numero di aziende coinvolte nelle attività del programma, il compenso e la durata del rapporto. Tale contratto, debitamente sottoscritto dalle parti, dovrà essere presentato in sede di rendiconto dell'attività svolta.

Il riconoscimento delle relative spese decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.

Nel caso dei progetti dimostrativi l'importo massimo dell'aiuto di Stato è limitato a 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi fiscali, considerando l'esercizio finanziario in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due esercizi finanziari precedenti.

6. SPESE AMMISSIBILI

Per la realizzazione delle attività di cui al precedente punto 5. le voci di spesa ammissibili ad aiuto sono le seguenti:

- spese per docenze e personale tecnico impiegato nell'attività di scambio di conoscenze e d'informazione;
- spese per l'affitto di sale;
- supporti didattici e materiale informativo, sia a stampa che a carattere digitale (es. elearning);
- acquisto, o noleggio con patto di acquisto, di macchinari e attrezzature per le attività dimostrative al massimo fino al loro valore di mercato, nel limite massimo del 20% del totale delle spese ammesse;
- costi di personale per il coordinamento delle attività programmate, nel limite del 5% della spesa complessiva ammissibile per le altre voci.

I costi di macchinari e attrezzature per le attività dimostrative sono ammissibili solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo. Sono considerati ammissibili unicamente le quote di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo i vigenti principi contabili.

I costi del personale ammissibili a contributo comprendono le spese relative a tecnici impegnati nelle attività progettuali, entro un limite massimo pari a 48.000,00 euro, per unità di personale a tempo pieno, su base annua.

Tali costi di personale dovranno essere determinati e rendicontati in proporzione all'effettivo impegno annuo dedicato al progetto, espresso in termini di ore lavorate, documentato. L'importo riconoscibile sarà pertanto calcolato in modo proporzionale rispetto al massimale annuo stabilito, sulla base dell'effettiva quota di impiego del personale nelle attività finanziate.

I macchinari e le attrezzature ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di durata quinquennale, ai sensi dell'art. 10 "Vincoli di destinazione e d'uso" della L.R. 15 novembre 2021, n. 15.

7. CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Le spese sono ammissibili qualora:

- a) si riferiscano alle attività del presente avviso realizzate a partire dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino al 31 dicembre 2026; le attività alle quali si riferiscono non devono essere già avviate alla data di

presentazione della domanda di aiuto; a tal fine sarà presa a riferimento la data dei contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ordini, etc.;

- b) siano sostenute per la realizzazione di azioni/attività che rientrino nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, come definito al paragrafo 5;
- c) risultino da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ordini, etc.) da cui emergano chiaramente l'oggetto della prestazione o della fornitura ed il relativo importo;
- d) siano supportate da documenti giustificativi (fatture o altri documenti aventi forza probante equivalente), contenenti il numero di CUP o, per le spese sostenute prima dell'atto di concessione dell'aiuto, la dicitura equivalente: "art. 2 L.R. 2/2026 intervento 2026";
- e) siano effettivamente e definitivamente sostenute ed iscritte nella contabilità generale del beneficiario e siano chiaramente identificabili e distinguibili dalle altre spese;
- f) non sia stata finanziata nell'ambito di altri programmi dell'Unione europea e/o nazionali e comunque con altre risorse pubbliche;
- g) i documenti giustificativi rendicontati a supporto delle spese sostenute siano stati emessi entro il 31 gennaio 2027;
- h) i pagamenti siano eseguiti esclusivamente tramite bonifico bancario o Riba ed entro la data di presentazione della domanda di pagamento.

Non saranno considerati ammissibili preventivi e fatture di imprese i cui rappresentanti legali, amministratori unici, membri del Consiglio di amministrazione, soci abbiano rapporti di cointeressenza con il soggetto beneficiario, o di società con le quali sussistano rapporti di controllo o collegamento, così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

8. SPESE NON AMMISSIBILI

Sono considerate non ammissibili le seguenti spese:

- a) interventi strutturali;
- b) acquisto di materiali di consumo, anche "usa e getta" (ad es. bicchieri, piatti, tovaglioli, oggettistica varia), di gadget e omaggi;

- c) soggiorno e vitto;
- d) spese di missione;
- e) imposte e tasse.

Non sono altresì ammesse spese pagate con modalità diverse dal Bonifico e/o Ricevuta bancaria (Ri.ba).

Non sono comunque ammissibili spese diverse da quelle espressamente previste.

9. DEMARCAZIONE

Per gli interventi finanziati attraverso il presente regime di aiuto non possono essere richiesti altri finanziamenti in ambito PNRR, e/o interventi settoriali e altri finanziamenti pubblici, regionali, nazionali o europei.

La violazione di tale divieto comporterà la revoca del finanziamento e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

10. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

Le Organizzazioni di produttori del Settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola in possesso dei requisiti indicati al precedente punto 4., che intendono accedere all'aiuto qui disciplinato, presentano apposita domanda, conforme al modello A) riportato nell'Allegato 2 dell'atto di approvazione del presente avviso, alla Regione Emilia-Romagna, Settore Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo: agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it.

La domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Organizzazione di produttori (o suo/a delegato/a) o con firma autografa corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e deve essere presentata a partire dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna ed entro il termine perentorio del 03/07/2026, pena l'inammissibilità.

La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati:

- a) relazione tecnica concernente le attività programmate, conforme al modello B) riportato nell'Allegato 2 dell'atto di approvazione del presente avviso;
- b) piano finanziario delle spese previste, articolato per azione e per tipologia di spesa, conforme al modello C) riportato nell'Allegato 2 dell'atto di approvazione del presente avviso;

- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante che l'Organizzazione di produttori non ha richiesto e non richiederà per lo stesso intervento altri finanziamenti pubblici, comunitari, nazionali o regionali, conforme al modello D) riportato nell'Allegato 2 dell'atto di approvazione del presente Avviso;
- d) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- e) per ciascuna tipologia di spesa, relativa alla fornitura di beni/servizi, almeno tre preventivi, indipendenti e comparabili. I preventivi devono riportare: l'oggetto della fornitura, il prezzo, la data di emissione, gli estremi della ditta emittente, timbro e sottoscrizione. In tutti i casi, i preventivi devono essere omogenei per oggetto, dettagliati, comparabili e **non prevedere importi "a corpo"**;
- f) prospetto di raffronto tra i preventivi di spesa, con l'indicazione di quello prescelto. Indipendentemente dalla scelta effettuata, sarà considerata ammissibile la spesa relativa al preventivo di minore importo, in applicazione del principio di economicità. Per i beni e i servizi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario attestare i motivi di unicità del preventivo proposto;
- g) copia della delibera dell'organo statutario competente, di approvazione del progetto e di autorizzazione alla presentazione della domanda di contributo;
- h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organizzazione di produttori, ai fini della verifica dell'insussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia", conforme al modello E) riportato nell'Allegato 2 dell'atto di approvazione del presente Avviso.

Non sono ammesse domande consegnate a mano o tramite servizio postale.

11. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELL'AIUTO

I controlli tecnico-amministrativi sulle domande di aiuto ai fini dell'ammissibilità sono effettuati dal Settore Organizzazioni di Mercato e Sinergie di Filiera.

L'istruttoria è finalizzata ad accertare:

- la ricevibilità e l'ammissibilità delle domande di aiuto;
- la completezza delle informazioni e della documentazione prevista dal presente avviso; a tale riguardo, il responsabile del procedimento può richiedere chiarimenti e integrazioni ritenuti necessari ai fini istruttori che dovranno essere forniti entro 10 giorni dalla richiesta, con sospensione dei termini del procedimento;
- il possesso da parte dell'Organizzazione di produttori richiedente dei requisiti di accesso all'aiuto previsti al precedente paragrafo 4;
- l'ammissibilità delle attività proposte e delle relative spese e la finanziabilità della domanda;
- esame dei preventivi di spesa e verifica dell'assenza di cointeressenza tra i fornitori e tra il beneficiario e i fornitori;
- la regolarità della posizione contributiva dell'Organizzazione di produttori richiedente l'aiuto, tramite acquisizione del DURC ON LINE, e la verifica del rispetto delle condizioni stabilite dai contratti nazionali e territoriali di lavoro, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 15/2021;
- l'insussistenza da parte dell'Organizzazione di produttori di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia";
- che il richiedente non si trovi in stato di difficoltà ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto 59 del Reg. (UE) n. 2022/2472;
- che il richiedente non sia stato destinatario di un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno e registrazione dell'aiuto nel RNA.

A conclusione dell'attività istruttoria viene redatto apposito verbale ed effettuata la registrazione dell'aiuto spettante nel RNA che restituirà il necessario SIAN COR per ciascun beneficiario.

Nel caso in cui, le risorse finanziarie non siano sufficienti a coprire per intero le spese complessivamente ammesse, verrà determinata l'intensità dell'aiuto concedibile sulla base del rapporto tra la somma destinata all'intervento e l'ammontare complessivo della spesa ammissibile conformemente a quanto stabilito al paragrafo 3.

La percentuale di aiuto concedibile verrà comunicata tramite PEC ai potenziali beneficiari che dovranno confermare

l'interesse a realizzare ugualmente le attività preventive, tramite PEC entro e non oltre 10 giorni dalla notifica.

A tale riguardo l'intensità dell'aiuto e il conseguente contributo potranno essere rideterminati in aumento rispetto a quanto comunicato ai potenziali beneficiari qualora siano pervenute rinunce da parte degli altri richiedenti.

Il Responsabile del Settore Organizzazioni di Mercato e Sinergie di Filiera **entro 90 giorni** dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande provvederà, con proprio atto, all'approvazione delle domande ammesse ed alla concessione degli aiuti spettanti e procederà contestualmente all'impegno di spesa sul bilancio regionale.

Nel provvedimento di concessione sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il responsabile del procedimento avrà previamente effettuato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, comunicando il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'atto di concessione sarà indicato inoltre il codice CUP attribuito a ciascun beneficiario.

12. DOMANDA DI PAGAMENTO E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

La liquidazione dell'aiuto è subordinata alla presentazione della domanda di pagamento redatta secondo apposito modello che sarà approvato con atto del responsabile del Settore Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera.

La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente via PEC all'indirizzo indicato al paragrafo 2 e deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Organizzazione di produttori (o suo/a delegato/a) o con firma autografa corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Le domande possono essere presentate entro il termine perentorio del **15 febbraio 2027**, a pena di inammissibilità. **La domanda presentata oltre i termini sopra indicati è inammissibile.**

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante che l'Organizzazione di produttori non sono stati ricevuti o richiesti per lo

- stesso intervento altri finanziamenti pubblici, comunitari, nazionali o regionali;
- b) relazione tecnica dettagliata sulle attività svolte;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organizzazione di produttori, contenente l'elenco delle imprese del settore agricolo beneficiarie finali delle attività finanziate, con indicazione della dimensione aziendale (PMI);
 - d) rendiconto analitico delle spese sostenute, distintamente per ciascuna attività/azione;
 - e) per ogni singola voce di spesa **originali in formato XML** delle fatture elettroniche che identifichino chiaramente i costi, secondo le voci indicate al precedente paragrafo 6 "Spese ammissibili". Le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportare l'indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP). Per le spese sostenute prima dell'atto di concessione, l'indicazione del CUP è sostituita con la dicitura "art. 2 L.R. 2/2026 intervento 2026". Le fatture che non riportano il CUP o la suddetta dicitura, o che non sono state regolarizzate, secondo le modalità ammesse dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione con circolare del 10/12/2025 Prot. 563301, non saranno ammissibili a contributo;
 - f) per il personale dipendente:
 - prospetto sottoscritto dal legale rappresentante dell'OP o da un esperto contabile indicante per ciascun dipendente il costo complessivo annuo e giornaliero e nel dettaglio le singole voci che compongono tale costo complessivo, quali competenze/retribuzione, oneri contributivi a carico del datore di lavoro e TFR;
 - buste paga e giustificativi di pagamento degli stipendi e degli oneri a carico del dipendente e del datore di lavoro (modelli F24 quietanzati);
 - timesheet sottoscritti dal dipendente e dal legale rappresentante dell'OP che separino chiaramente le attività del progetto dall'attività ordinaria;
 - g) per le altre spese rendicontate copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento: bonifico o ricevuta bancaria (Riba) ed estratti conto con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;

- h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organizzazione di produttori, ai fini della verifica dell'insussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia";
- i) dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4% irpef/ires (riferito all'anno di liquidazione del contributo).

13. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

L'istruttoria sulle domande di pagamento è in capo al Settore Organizzazioni di mercato e Sinergia di Filiera e si conclude entro 90 giorni decorrenti dalla data di protocollazione della domanda di pagamento. Qualora vengano richieste integrazioni, il termine per la conclusione del procedimento resta sospeso.

In fase di istruttoria della domanda di pagamento vengono effettuati i seguenti controlli:

A) Controlli sulle Organizzazioni di produttori che presentano la domanda:

1. amministrativi, su tutte le domande di pagamento pervenute, e riguardano le seguenti verifiche:
 - completezza della domanda e degli allegati;
 - conformità delle attività realizzate con quelle preventivate;
 - che le spese rendicontate rispettino le condizioni generali di ammissibilità previste al punto 7;
 - che i documenti di spesa attestanti il pagamento di beni e servizi da parte del richiedente si riferiscano all'aiuto concesso, che siano regolarmente quietanzati e riportino il CUP o dicitura equipollente;
 - la regolarità della posizione contributiva dell'Organizzazione di produttori tramite DURC Online e rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro ai sensi dell'art. 5 della LR n. 15/2021;
 - insussistenza, da parte dell'Organizzazione di produttori, di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia";
 - che il beneficiario non sia in stato di difficoltà ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto 59 del Reg. (UE) n. 2022/2472.

Inoltre, verrà effettuata la verifica della non sussistenza del doppio finanziamento, anche tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per controllare che l'Organizzazione di produttori non abbia percepito aiuti allo stesso titolo;

2. in loco presso la sede del beneficiario: nel caso in cui l'amministrazione lo ritenga necessario per completare l'istruttoria.

B) Controlli sui beneficiari finali delle attività finanziate:

Sui beneficiari finali viene verificato che abbiano attivo e validato il fascicolo aziendale ed abbiano correttamente compilato la sezione "Dimensione azienda" del fascicolo stesso, inerente alla dichiarazione della dimensione dell'azienda (PMI).

Il controllo della dichiarazione inerente alla dimensione dell'azienda è effettuato su un campione pari ad almeno il 2% dei beneficiari.

Il campione è estratto sulla base dei seguenti fattori di rischio:

- forma giuridica dell'impresa: società di capitali e società cooperative e consortili;
- all'interno del perimetro delle società di cui all'alinea precedente, verranno estratte quelle con la maggior superficie olivetata fino al raggiungimento di almeno il 2%.

La verifica dei dati dichiarati è effettuata tramite le informazioni desumibili dalla Banca dati del Registro delle Imprese. Qualora emergano discordanze tra i dati dichiarati e i dati desumibili dal Registro delle Imprese verrà attivato apposito contraddittorio con l'interessato ed il campione dei beneficiari da sottoporre a controllo potrà essere esteso.

Qualora dai controlli sopra esposti emerga che uno o più beneficiari finali delle attività finanziate non abbiano il fascicolo validato o non rientrino nella categoria della PMI, si procederà alla riduzione della spesa ammissibile ad aiuto per la parte inerente il/i servizio/i ricevuto/i da tali beneficiari.

In caso di spese non ammissibili, il responsabile del procedimento effettua, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale della domanda di pagamento, comunicando il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Saranno inoltre effettuati sull'Organizzazione di produttori i necessari controlli previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 "Codice

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

L'erogazione dei contributi spettanti ai beneficiari è effettuata solo a seguito dell'esito positivo dei controlli sulla domanda di pagamento, formalizzato in un apposito verbale.

Al termine dell'attività istruttoria, il Responsabile del Settore Organizzazioni di Mercato e Sinergie di Filiera assume gli atti di liquidazione del contributo spettante.

L'amministrazione regionale potrà effettuare in ogni momento verifiche e controlli, anche in azienda circa il mantenimento dei requisiti ed il rispetto degli obblighi e vincoli fissati con il presente avviso, nella misura minima del 5% delle beneficiarie finali.

14. REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il soggetto beneficiario incorre nella revoca dei contributi concessi qualora:

- a) non mantenga il riconoscimento come Organizzazione di produttori fino all'ultima liquidazione del progetto;
- b) abbia fornito indicazioni non veritiere tali da aver indotto l'amministrazione a riconoscere benefici non dovuti, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- c) non presenti la domanda di pagamento nei termini;
- d) comunichi, con lettera sottoscritta dal legale rappresentante, la rinuncia al contributo;
- e) non rispetti gli obblighi e i vincoli imposti dal presente avviso pubblico.

Nel caso in cui la revoca intervenga successivamente alla liquidazione del contributo si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della L.R. n. 15/2021.

15. CONTROLLI EX POST

I beneficiari sono tenuti al rispetto del vincolo di destinazione, d'uso e inalienabilità, ai sensi dell'art. 10 "Vincoli di destinazione e d'uso" della L.R. 15 novembre 2021, n. 15, dei macchinari e delle attrezzature oggetto di agevolazione per un periodo di cinque anni dalla data di liquidazione del saldo.

Per garantire il rispetto di tale obbligo, la Regione Emilia-Romagna può effettuare controlli *in loco ex post*, mirati ad

accertare la permanenza, l'integrità e l'utilizzo effettivo dell'investimento. Qualora, in esito alle verifiche, dovesse emergere una modifica non autorizzata della destinazione e dell'uso, o la cessione a terzi prima della scadenza del vincolo, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo concesso e al recupero delle somme già erogate, ai sensi L.R. 15 novembre 2021, n. 15.

16. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nei presenti criteri si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore, anche con riferimento al trattamento dei dati personali e alla disciplina sul procedimento amministrativo.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CAP 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia)

Telefono: 800 662200 e-mail: urp@regione.emilia-romagna.it PEC: urp@postacert.regione.emilia-romagna.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 44 - mezzanino.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

L'Ente formalizza istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento" e sottopone tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e,

pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a. istruttoria della domanda di aiuti di Stato;
- b. erogazione degli aiuti di Stato eventualmente concesso;
- c. controlli derivanti dal percepimento degli aiuti di Stato.

7. Destinatari dei dati personali

I Suoi dati personali, esclusivamente per le finalità di cui al paragrafo 6, possono essere comunicati a società terze fornitrici di servizi, per la Regione Emilia-Romagna, esclusivamente previa designazione in qualità di responsabile del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di istruire la domanda.